FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 110 del 23 Novembre 2026

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

27ª EDIZIONE COPPA PUGLIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

*ANNULLAMENTO GARA "**SEDICESIMI DI FINALE**"*

- *Preso atto della comunicazione a mezzo PEC, da parte della Società **A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA** di Manfredonia (FG), pervenuta in data 23/11/2006, inerente alla rinuncia al prosieguo della Coppa Puglia, si dispone quanto segue:*

la gara PASSIONSPORT MANFREDONIA - ETRA BARLETTA 2008 in programma Mercoledì 25 novembre 2026 viene **ANNULLATA.**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE – U.S. S. Vito del 18/10/2026 (reclamo della società U.S. S. Vito in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 22.10.2026 del Comitato Regionale Puglia avverso la squalifica dei calciatori Paolo Procida, Danilo Giannotti, Gabriele Quaranta e l'inibizione del dirigente Vincenzo De Leonardis).

Art. 36 C.G.S.

FATTO

Con rituale e tempestivo reclamo, la U.S. S. Vito impugnava il provvedimento pubblicato il 22.10.2026 sul C.U. n. 80 del Comitato Regionale Puglia con cui il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara A.S.D. Real Virtus Grottaglie – U.S. San Vito 1923 del 18 ottobre 2026, aveva comminato per Paolo Procida la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2026 perché "*Espulso per simulazione, veniva a contatto fisico con l'Arbitro, tenendo condotta gravemente irriguardosa. Al termine della gara reiterava la condotta irriguardosa, ma veniva allontanato dai dirigenti della propria squadra (art. 36 comma 1 lett. B C.G.S.)",* per Danilo Giannotti per quattro gare effettive perché *"Teneva condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)",* per Gabriele Quaranta per quattro gare effettive perché "*Teneva condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).* "e per Vincenzo De Leonardis la sanzione dell'inibizione fino al 22 dicembre 2026 perché "*A fine gara, teneva condotta irriguardosa nei confronti della categoria arbitrale, creando tensione nel mentre l'Arbitro rientrava negli spogliatoi. Il Direttore di gara riusciva a raggiungere gli spogliatoi con l'ausilio della Forza Pubblica, che ne presidiava l'ingresso (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.)*.

Con il gravame la reclamante contestava la ricostruzione degli episodi contenuta nel referto arbitrale, sostenendo che i propri tesserati non avessero tenuto condotte offensive, minacciose o fisicamente aggressive nei confronti del Direttore di gara.

In particolare, con riferimento al calciatore Procida, negava qualsiasi contatto fisico e qualsiasi comportamento intimidatorio; quanto ai calciatori Giannotti e Quaranta, sosteneva che le rispettive manifestazioni di dissenso erano state contenute e rispettose; relativamente al dirigente De Leonardis, affermava che questi si fosse limitato ad allontanare i propri calciatori e a rivolgersi agli stessi, senza indirizzare espressioni offensive all'Arbitro.

Lamentava, inoltre, l'eccessiva afflittività delle sanzioni, richiamando il clima complessivamente corretto nel quale si sarebbe svolta la gara, l'assenza di episodi di violenza tra calciatori, nonché la carriera sportiva e i precedenti disciplinari favorevoli dei soggetti sanzionati.

Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione impugnata e la significativa riduzione delle sanzioni irrogate.

Il Presidente della Corte fissava per il giorno 09.11.2026 la discussione del reclamo.

Alla detta udienza, il Relatore illustrava il contenuto del reclamo e per la parte reclamante comparivano il Presidente sig. Michele Trizza, che si riportava integralmente al reclamo, il Dirigente sig. Vincenzo De Leonardis che negava di aver assunto il comportamento a lui contestato e i Calciatori sigg. Giannotti Danilo, Procida Paolo e Quaranta Gabriele che confermavano quanto detto dal De Leonardis.

All'udienza veniva anche escusso a chiarimenti il Direttore di Gara che confermava integralmente il referto arbitrale.

La Corte quindi si riservava la decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente, va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata in relazione ai fatti direttamente percepiti e descritti dal Direttore di gara.
La giurisprudenza federale ha chiarito che tale efficacia può essere superata soltanto in presenza di elementi oggettivi idonei a mettere concretamente in dubbio la ricostruzione arbitrale, ad esempio quando il rapporto sia insufficiente o privo di chiarezza, presenti contraddizioni intrinseche o risulti smentito da circostanze oggettive. Non è, invece, sufficiente la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante.
Nel caso in esame, le deduzioni della reclamante, fondate essenzialmente sulla negazione degli episodi e sulle dichiarazioni dei tesserati, non sono accompagnate da elementi oggettivi idonei a infirmarne il contenuto.
Va inoltre rilevato che il Direttore di gara, in sede di audizione dinanzi a questa Corte, ha confermato integralmente il proprio referto.
Pertanto, il referto arbitrale in atti appare coerente, attendibile e circostanziato e pienamente idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico dei calciatori e del dirigente sanzionato.
Le condotte puntualmente descritte nel referto di gara e riportate dal Giudice di prime cure nel C.U. oggi impugnato, integrano appieno le fattispecie contestate. In particolare, Procida ha tenuto una condotta gravemente irriguardosa, concretizzatasi nel contatto fisico con l'arbitro, accompagnato da atteggiamento minaccioso e da espressioni offensive, condotta poi reiterata al termine della gara: ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S.; Giannotti e Quaranta hanno rivolto al direttore di gara espressioni insultanti e denigratorie, accompagnandole con ulteriori manifestazioni di protesta e, nel caso di Quaranta, con atteggiamenti minacciosi e il rifiuto iniziale di abbandonare il terreno di gioco: tali comportamenti integrano la condotta irriguardosa prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. e De Leonardis**,** infine, ha rivolto al direttore di gara espressioni offensive e denigratorie, proseguendo la contestazione anche nel percorso verso gli spogliatoi e contribuendo a creare una situazione di tensione: la condotta è riconducibile all'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.
In ordine alla quantificazione delle sanzioni, come comminate dal Giudice Sportivo, risultano adeguate e proporzionate alle condotte sopra descritte contestate ai singoli tesserati.
L'assenza di precedenti disciplinari o i trascorsi sportivi dei tesserati, invocati dalla ricorrente, non valgono a elidere o ridurre le sanzioni già calibrate sulla gravità oggettiva dei fatti accertati
Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo della società U.S. S. Vito;
2) di addebitare la tassa reclamo, stante il mancato accoglimento del gravame.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 23 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (componente), assistita dall'Avv. Maurizio SCARDIA in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza, nella qualità di Segretario, nella riunione del 16 novembre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: A.S.D. DE FINIBUS TERRAE vs. A.S.D. PRO SAN CASSIANO disputatasi il 24.10.2026, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. DE FINIBUS TERRAE, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia (delegazione distrettuale di Maglie), pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 14 del 29.10.2026, avverso la squalifica per 8 giornate comminata al calciatore Sig. Edoardo CIARDO.

Oggetto: artt. 13, II comma, 36, I comma lett. a) e a) e 137, nr. 2 bis, del C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con pec del 31.10.2026 la A.S.D. DE FINIBUS TERRAE trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76 II comma C.G.S., in relazione alla squalifica comminata al calciatore Edoardo CIARDO, chiedendo l'addebito della relativa tassa sul conto della società e la trasmissione degli atti ufficiali di gara.
Dopo la ricezione della documentazione richiesta, trasmessa dagli Uffici con pec del 2.11.2026, la medesima società, con pec del 3.11.2026, depositava rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Delegazione Distrettuale di Maglie) Comitato Regionale Puglia, in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo aveva comminato la squalifica:

- per 8 giornate al calciatore Sig. Edoardo CIANO in quanto ***"a seguito di un fallo commesso, mentre il direttore di gara si accingeva ad estrarre il cartellino giallo, il calciatore spingeva un avversario e contestualmente il direttore di gara rivolgendogli espressioni offensive e ingiuriose. Lo stesso calciatore manifestava atteggiamento minaccioso tentando di avvicinarsi aggressivamente al direttore di gara e venendo trattenuto dai propri compagni di squadra che impedivano allo stesso di raggiungerlo. (art. 36 C.G.S.)".***

In particolare, veniva richiesta la riforma della decisione, invocando:

- in via principale, la riqualificazione della condotta contestata al giocatore, in quanto sussumibile sotto la previsione di cui al I comma lett. A dell'art. 36 del C.G.S., a comportamento ingiurioso o irriguardoso e, per l'effetto, la riduzione della sanzione irrogata:
- in via subordinata, l'applicazione delle circostanze attenuanti, di cui alla previsione dell'art. 13, II comma, del C.G.S., in relazione alla dedotta ***"incensuratezza del calciatore, del comportamento collaborativo della società e della repentina interruzione della condotta"*** e, per l'effetto, la riduzione della sanzione irrogata.

All'udienza del 16.11.2026 il relatore, Avv. Pietro CARROZZINI, ragguagliava in ordine al procedimento che lo vedeva relatore e il Sig. Denis CIARDO, quale Presidente della Società reclamante collegato in videoconferenza, si riportava al contenuto del reclamo, precisando che ***"non c'è stato alcun contatto fisico tra il calciatore e l'Arbitro.".***
Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia rinviene piena e convincente dall'esame del referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti del tesserato sanzionato.
Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, comma II, C.G.S., emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.
Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio **(cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).**
Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) *ex* art. 61, comma I, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto **(cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).**
Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale **(cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463)** deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto **(*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF)** e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti **(Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).**
In merito a tanto è sufficiente considerare che il reclamo, senza alcuna plausibile spiegazione logico-semantica, attribuisce la spinta, non smentita, inferta all'arbitro, mentre questi era intento a comminare la sanzione per il fallo di gioco commesso, ad un *"movimento del tutto scomposto"*, posto in essere dal giocatore al fine di *"raggiungere l'avversario".*
Invero, non è dato comprendere perché nel ricorso non viene spiegato come la spinta descritta nel referto arbitrale possa essere ricondotta ad un preteso movimento scomposto, ove è evidente che il giocatore in questione abbia intenzionalmente colpito l'arbitro mentre questi era intento a comminare la sanzione per il fallo di gioco commesso.
Ma vi è di più.
Sempre il referto arbitrale, difformemente da quanto esposto nel reclamo in esame, descrive l'ulteriore grave circostanza del tentativo di aggressione attuato dal giocatore in danno del direttore di gara, sventato, non perché lo stesso avesse consapevolmente receduto dal proprio intento, ma perché a tanto impedito solo dall'intervento dai compagni di squadra.
È indubbio, quindi, anche tenendo in considerazione i gravi epiteti rivolti dal giocatore al direttore di gara - tra l'altro non smentiti nemmeno dalla reclamante - che si tratta di condotta pacificamente sussumibile nell'ipotesi sanzionatoria prevista dal I comma, lettera b), dell'art. 36, per cui è prevista la sanzione minima di otto giornate di squalifica o a tempo determinato.
In merito alla subordinata richiesta di applicazione delle attenuanti generiche ex art. 13, II comma, del C.G.S., giustificata dalla reclamante con le motivazioni già riportate, deve osservarsi quanto segue.
Questa Corte intende far chiarezza in ordine al perimetro di applicabilità di tale normativa e, pertanto, richiama – in via preliminare – la giurisprudenza sul tema, nei termini che seguono: "*l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (C.F.A., SS.UU., n. 1/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 8/2022-2023). Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 89/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 99/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n.67/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 70/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 86/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 124/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 94/2021-2022)*".

Ed ancora: "*le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 co. 2 C.G.S. costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere generiche, quanto alla loro prospettazione. Il Collegio è tenuto a motivare espressamente su di esse. Se la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione*" **(in tal senso C.F.A. – sez. Unite - n. 90 – 2022/2023 - n. 35 – 2021/2022 – n. 88 – 2019/2020; C.F.A. n. 15 – 2023/224, C.F.A. n. 109 – 2023/2024).**
Inoltre "*l'invocata applicazione dell'art. 13 co. 2 C.G.S. non può conseguire ad una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla "scusabilità" della condotta. Né il giudizio avanti alla C.F.A. può essere considerato un nuovo giudizio, finalizzato solo allo sconto di pena, se non c'è specifica critica della decisione di primo grado sul punto*" **(in tal senso C.F.A. n. 12 – 2023/2024).**
Ed infine "*se è vero che le circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al Giudice, per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del Giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi*" **(in tal senso C.F.A. n. 37 – 2024/2025).**
Alla luce dell'interpretazione sistematica della giurisprudenza su richiamata, questa Corte ritiene di affermare il principio che l'art. 13, II comma del C.G.S., non deve essere interpretato come una norma di chiusura, che qualunque tesserato può invocare per ottenere la riduzione di una squalifica/inibizione, in assenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti specifiche previste dalla norma citata.
Infatti, la sua applicabilità deve essere correlata a circostanze straordinarie - e non ordinarie - rimesse al prudente apprezzamento del Giudice ci merito e le medesime devono essere specificamente articolate e documentate dal reclamante.
Nel caso di specie, il generico e non provato richiamo alla circostanza secondo cui il giocatore interessato abbia tenuto, in precedenza all'episodio che ci occupa, una condotta contraddistinta da *"incensuratezza",* non è sufficiente a fondare la pretesa di applicazione dell'attenuante generica.
Infatti, la pretesa assenza di precedenti disciplinari costituisce condotta ordinaria che deve essere tenuta dai calciatori nel rispetto dei principi della correttezza e lealtà che fondano l'ordinamento sportivo.
Invero, tale assunto - rimasto documentalmente indimostrato, non potendosi ritenere la Corte obbligata a svolgere investigazioni in merito per supplire ad una carenza istruttoria addebitabile alla parte reclamante - non riveste alcun carattere di straordinarietà, a meno che l'assenza di squalifiche non possa essere apprezzata in relazione ad una pluralità di annualità sportive.
In ragione di quanto sopra, anche la richiesta subordinata di parte istante viene rigettata.
Da ultimo, questa Corte ritiene utile rammentare, a ciò indotta dal richiamo della reclamante alla funzione educativa e formativa della sanzione sportiva, la previsione, introdotta dal C.U. F.I.G.C. 10 luglio 2025 nr. 18/A, dell'art. 137 nr. 2 bis, in merito alla possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di svolgere attività rieducative per il calciatore sanzionato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo dalla società A.S.D. DE FINIBUS TERRAE;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della istante.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 23 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTO (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. VIRTUS SAMMARCO – A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA del 01/11/2026 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS SAMMARCO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 93 del 05/11/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

1) di revocare il provvedimento assunto in data 16.11.2026, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 103 del Comitato Regionale Puglia in pari data;
2) di accogliere il reclamo della società A.S.D. VIRTUS SAMMARCO e, per l'effetto, di ridurre ad € 250,00 l'ammenda comminata a carico della medesima società;
3) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 23 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 23/11/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci